

## Art. 40

### Valutazione delle prove

1. Il punteggio massimo attribuibile per le prove di esame è di 90 punti ed è così ripartito:

- 30 punti per la prima prova scritta;
- 30 punti per la seconda prova scritta, pratica o teorico-pratica;
- 30 punti per la terza prova orale ivi compreso l'eventuale punteggio per la conoscenza della lingua straniera.

Ove le prove di esame siano complessivamente due, verranno fissati punti 45 per ciascuna prova.

2. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, pratica, teorico-pratica o pratico-attitudinale, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

3. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

4. Il bando di concorso può prevedere, relativamente alla copertura di posizioni professionali per qualifiche funzionali superiori alla 6<sup>a</sup>, l'accertamento, tra le materie riservate alla prova orale, della conoscenza di una lingua straniera tra le varie individuate nel bando stesso.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Commissione esaminatrice va integrata con apposito membro aggiunto, esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato; ove sia operata detta integrazione la Commissione è costituita, per la prova orale, da quattro membri.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in un giudizio di idoneità e comporta l'attribuzione di un punteggio non superiore al 10% di quello complessivamente a disposizione della Commissione per la prova orale (10% di  $30/30 = 3/30$  o equivalente).

## Art. 41

### Categorie di titoli valutabili

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:

- a) titoli di studio;
- b) titoli di servizio;
- c) titoli vari;
- d) curriculum.